



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 108 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 174 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI PROROGA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI, LUNGO LA SP 59 "SAN STINO DI LIVENZA - CAORLE" DAL KM 10+321 AL KM 10+425 IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. DURATA: DAL 22/04/2025 AL 07/05/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- ii. la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del

27/12/2023;

- iii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iv. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- vi. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Richiamata la propria ordinanza n. 146/2025 del 26/03/2025, con la quale veniva istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la SP 59 "San Stino di Livenza – Caorle" dal km 10+321 al km 10+425 in Comune di San Stino di Livenza, dal giorno 01/04/2025 al giorno 15/04/2025;

Vista la richiesta della ditta Global Energy srl, acquisita con protocollo n. 23548 del 08/04/2025, intesa ad ottenere, la proroga della richiamata ordinanza a causa del ritardo con l'approvvigionamento dei cavi di media tensione da posare nelle canalizzazioni già predisposte da parte dell'ente gestore;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati di cui si chiede proroga, è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

1. di prorogare, ferme restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la SP 59 "San Stino di Livenza – Caorle" dal km 10+321 al km 10+425 in Comune di San Stino di Livenza, stabiliti con ordinanza n.

146/2025 del 26/03/2025, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, dal 22/04/2025 al 07/05/2025, esclusi i fine settimana e i giorni festivi;

2. che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;
3. che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di San Stino di Livenza;
4. che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
5. che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere è il sig. Giovannino Monterosso cell.: 328 726 0053;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente